

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 17/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Arturo Perugini dall'Avv. Antonio Valori, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 9 settembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(339) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRESCENZIO CRESCENZI (Presidente della Soc. AC Sangiustese), PAOLO TEODORI (Presidente della Soc. AVIS Ripe Sanginesio), DARIS CAPPELLETTI E FABIO PALMIERI (calciatori attualmente tesserati per la Soc. AC Sangiustese) E DELLE SOCIETA' AC SANGIUSTESE E AVIS RIPE SANGINESIO) (nota n. 8211/940pf08-09/AM/ma del 12.6.2009).**

### **Il deferimento.**

Con provvedimento del 12.6.2009, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione i calciatori Daris Cappelletti e Fabio Palmieri, entrambi tesserati dalla società AC Sangiustese; il Sig. Crescenzo Crescenzi, Presidente della AC Sangiustese ed il Sig. Paolo Teodori, Presidente della AVIS Ripe Sanginesio, per la violazione dell'art. 1, co. 1, del CGS, in relazione agli artt. 96 co. 1, delle NOIF e 33 Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere, in concorso tra loro, mediante un fittizio trasferimento, posto in essere comportamenti contrari alle norme suddette, e ciò al fine di non corrispondere alla US Tolentino il premio di preparazione dovuto.

Il giocatore Daris Cappelletti, inoltre, veniva deferito per la violazione di cui agli artt. 1, co. 1, e 10, co. 2 e 6, del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato in data 30.8.2008 una gara nelle file della società AC Sangiustese senza averne titolo, in quanto non ancora tesserato con la società suddetta.

Le società AC Sangiustese e AVIS Ripe Sanginesio venivano deferite anche a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri Presidenti e ai propri tesserati, ovvero ai soggetti comunque agenti nel loro interesse ai sensi dell'art. 1, co. 5 del CGS.

I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale. Sono comparsi altresì i difensori dei Sig.ri Paolo Teodori, Crescenzo Crescenzi, Daris Cappelletti, Fabio Palmieri e della AC Sangiustese, i quali, accordandosi con la Procura Federale, hanno presentato una proposta di patteggiamento.

In proposito, la Commissione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti, a eccezione della società AVIS Ripe Sanginesio, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, ("pena base per il Sig. Paolo Teodori: sanzione dell'inibizione per mesi 6, diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS, a mesi 4; pena base per il Sig. Crescenzo Crescenzi: inibizione di mesi 8 diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS, a mesi 5 e giorni 10; pena base per il Sig. Fabio Palmieri: squalifica di 3 giornate effettive diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS, a 2 giornate effettive; pena base per il Sig. Daris Cappelletti: squalifica per 4 giornate effettive diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS, a 3 giornate; pena base per la Società AC Sangiustese: penalizzazione di punti 2 in classifica oltre ad € 3.000,00 di ammenda, diminuite ai sensi dell'art. 23, CGS, a 1 punto di penalizzazione, da scontarsi nel Campionato Nazionale Allievi, oltre a € 2.000,00 di ammenda);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 4 (quattro) al Sig. Paolo Teodori;
- inibizione per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) al Crescenzo Crescenzi;
- squalifica per 2 (due) gare ufficiali per il Sig. Fabio Palmieri;
- squalifica per 3 (tre) gare ufficiali per il Sig. Daris Cappelletti;
- 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Nazionale Allievi e l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) alla Società AC Sangiustese.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."

Nel prosieguo, il Procuratore Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità per la Società AVIS Ripe Sanginesio, con applicazione della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00.

### **I motivi della decisione.**

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue.

La vicenda trae origine dall'esposto presentato in data 20.1.2009, con il quale il Vice Presidente della US Tolentino ha denunciato comportamenti antiregolamentari posti in essere ai danni della propria Società dai soggetti successivamente deferiti dalla Procura Federale.

Nel merito si osserva che il trasferimento dei calciatori tesserati, Daris Cappelletti e Fabio Palmieri, effettuato dalla AVIS Ripe Sanginesio alla AC Sangiustese è stato solo fittizio, in considerazione del brevissimo lasso di tempo intercorso tra il primo e il secondo

tesseramento, entrambi avvenuti a distanza di pochissimi giorni di tempo. Tale espediente risulta essere stato posto in essere con il chiaro intento da parte delle Società deferite di eludere la normativa vigente in materia di corresponsione del premio di preparazione e, pertanto, di non versare gli importi dovuti nel caso di trasferimento diretto alla AC Sangiustese.

In conclusione, da un attento esame delle prove prodotte dalla Procura Federale e dall'esito del dibattimento sono emerse prove e indizi sufficienti a evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità diretta della AVIS Ripe Sanginesio, a seguito del comportamento posto in essere dal proprio Presidente Sig. Paolo Teodori, per la violazione dell'art. 1, co. 1, del CGS, in relazione agli artt. 96, co. 1, delle NOIF e 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico.

Sanzione equa in relazione alla entità dei fatti appare quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00) nei confronti della Società AVIS Ripe Sanginesio.

**(225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARCO CARBONE (Presidente del Collegio Sindacale e responsabile del controllo contabile della Soc. AC Rodengo Saiano Srl) (nota n. 5680/857pf08-09/SP/blp del 24.3.2009).**

### **Il deferimento.**

Con provvedimento del 24.3.2009 il Procuratore Federale aveva deferito a questa Commissione, fra gli altri, il Sig. Marco Carbone (Presidente del Collegio Sindacale e responsabile del controllo contabile della società AC Rodengo Saiano Srl) per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lett. B), par. V, delle NOIF e sanzionata dall'art. 90, co. 2, delle NOIF, per il mancato deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti del mese di agosto 2008 nei termini stabiliti, nonché della violazione prevista dall'art. 8, co. 1, del CGS per la dichiarazione non veridica effettuata alla Co.Vi.So.C. in data 30.1.2009.

La Commissione, esaminati gli atti, ascoltate le parti e le loro rispettive richieste, considerando che i componenti del Collegio Sindacale di una società professionistica di calcio non possono considerarsi tesserati F.I.G.C., in quanto rivestono lo status di organi di controllo interni alla società e non di organi muniti di rappresentanza legale, così da risultare soggetti alla responsabilità civile o alla responsabilità organica nei confronti della società, ma non alla responsabilità disciplinare prevista dall'ordinamento sportivo, decideva, in data 21.5.2009, per l'improcedibilità del deferimento nei confronti del Sig. Marco Carbone, in quanto soggetto non assimilabile a tesserato F.I.G.C.

La Procura Federale, con ricorso alla Corte di Giustizia Federale del 27.5.2009, impugnava la citata decisione, lamentando l'errata applicazione dell'art. 1, co. 1 e 5, CGS, perché la norma prevede l'osservanza delle norme federali da parte di chiunque svolga attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale e, più in generale, di chi svolga qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale. In tale sfera,

secondo la Procura, andava fatta rientrare l'opera del Carbone, che era Presidente del Collegio Sindacale con lo specifico ruolo di responsabile del controllo contabile e anche inserito nella lista censimento societario.

Con decisione del 14.7.2009, la Corte di Giustizia Federale stabiliva di accogliere il ricorso e di rinviare al giudice di primo grado per un nuovo esame del merito della posizione del Carbone.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Marco Carbone: mesi 2 di inibizione;
- per la Società AC Rodengo Saiano Srl: si rimette alla decisione della Commissione.

Nessuno è comparso per i deferiti.

### **I motivi della decisione.**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue.

All'epoca dei fatti, il Sig. Carbone rivestiva la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale e di responsabile del controllo contabile della società AC Rodengo Saiano Srl. Di più, avendo sottoscritto il modulo di censimento era anche inserito nell'organigramma societario e proprio nella sua qualità aveva sottoscritto e inviato alla Covisoc, in data 30.1.2009, dichiarazione, rivelatasi non veritiera, relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi gravanti sulla Società Rodengo.

Ai sensi dell'art. 1, co. 5, CGS, il Carbone, per la sua qualità e per la specifica attività svolta, deve essere considerato soggetto alle norme federali in quanto soggetto chiamato a svolgere qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento della F.I.G.C.

Alla responsabilità del Carbone segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

### **Il dispositivo.**

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di infliggere al Sig. Marco Carbone la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e alla Società AC Rodengo Saiano Srl, la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

**(296) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO VOLTERRANI (Presidente della Soc. US Poggibonsi Srl), PIERLUIGI CASUCCI (iscritto all'Albo dei DS e consulente della Soc. US Poggibonsi Srl), GIOVANNI SQUARCIALUPI (all'epoca dei fatti, Dirigente Accompagnatore della Soc. US Poggibonsi Srl ed attualmente consigliere della Soc. ACD Junior Camp Arezzo), ANGELO TRIARICO (Presidente, all'epoca dei fatti, della Soc. AS Olimpia Firenze), UMBERTO ZERBINI (Presidente della Soc. ACD Junior Camp Arezzo), ANDREA PRISTERA' (calciatore attualmente svincolato), SALVATORE CAPASSO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SF Aversa Normanna Srl), FEDERICO LA PROVA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. US Pro Vercelli Calcio Srl), NICOLA GUERRERA (calciatore attualmente svincolato) E DELLE SOCIETA' AS OLIMPIA FIRENZE ASD, ACD JUNIOR CAMP AREZZO FA E US POGGIBONSI Srl (nota n. 7425/616pf07-08/SP/blp del 15.5.2009).**

Con atto del 15.5.2009, la Procura Federale ha deferito i soggetti di cui in epigrafe imputando loro la responsabilità per le violazioni meglio specificate nell'atto di incolpazione.

Assume la Procura l'esistenza di specifiche vicende (contraddistinte dalle lettere A, B, C, D, E), oggetto di sintetica disamina, dalle quali traggono origine le contestazioni e la conseguente richiesta di sanzioni.

A) Il Sig. Angelo Triarico, Presidente dell'AS Olimpia Firenze ASD, in data 22.10.2007, richiedeva il tesseramento in deroga, ex art. 40, co. 3, NOIF (si vedrà poi trattarsi di una richiesta ordinaria), del giovane calciatore Pristerà Andrea, residente in Crotone con la famiglia, ad eccezione del padre, allegando una serie di documenti che ne avrebbero legittimato il tesseramento.

Ricevuto un primo diniego per assenza dei requisiti il deferito inviava altra richiesta, in data 18.1.2008, stavolta corredata da diverso certificato che avrebbe attestato la residenza del minore, ma solo con il padre, presso il Comune di Pistoia. Ciò avrebbe determinato la persistente violazione della normativa di che trattasi.

B) L'US Poggibonsi Srl, in data 9.11.2007, richiedeva il tesseramento in deroga, ex art. 40, co. 3, NOIF, del giovane calciatore Capasso Salvatore, residente in Frattamaggiore (NA) con la famiglia. Nel corso delle indagini emergeva che la richiesta di tesseramento avrebbe recato la firma apocriфа del Sig. Mario Volterrani, Presidente dell'US Poggibonsi Srl, apparentemente apposta da un suo collaboratore, Sig. Pierluigi Casucci, anch'egli deferito.

C) Il Comitato Regionale Toscana tesserava il giovane calciatore La Prova Federico, sulla base della richiesta di tesseramento in deroga ex art. 40, co. 3, NOIF del 28.8.2007, proveniente dall'ACD Junior Camp Arezzo, nonostante il giovane fosse residente nel Comune di Verbania. La richiesta di autorizzazione veniva, in un primo tempo, concessa ma, successivamente, in data 21.12.2007, revocata dal CRT per la violazione del requisito geografico.

In data 9.10.2007 veniva inoltrata al SGS dall'US Poggibonsi Srl richiesta di tesseramento in deroga ex art. 40, co. 3, NOIF, relativamente al giocatore in questione ceduto in prestito dall'ACD Junior Camp Arezzo.

Nel corso delle indagini emergeva che detta richiesta di tesseramento avrebbe recato la firma apocriфа del Sig. Mario Volterrani, Presidente dell'US Poggibonsi Srl, anche essa apposta dal predetto collaboratore, Sig. Pierluigi Casucci.

Sta di fatto che anche detta richiesta sarebbe stata inoltrata in violazione dell'art. 40, co. 3, NOIF, e, pertanto, secondo quanto ritiene la Procura, la Società, il suo Presidente e il dirigente accompagnatore, Sig. Squarcialupi Giovanni, che ha sottoscritto le relative distinte di gara, sarebbero responsabili per aver schierato detto calciatore in 6 (sei) gare ufficiali del Campionato Nazionale Allievi.

D) L'US Poggibonsi Srl, in data 9.10.2007, richiedeva il tesseramento in deroga, ex art. 40, co. 3, NOIF, del giovane calciatore Guerrera Nicola, residente in Qualiano (NA) con la famiglia.

La F.I.G.C., in data 24.10.2007, autorizzava il tesseramento del calciatore che il successivo 12.12.2007, veniva posto il linea di svincolo dalla US Poggibonsi Srl.

Nel corso delle indagini emergeva l'apocriфа della firma del Sig. Mario Volterrani presente anche su detta richiesta di tesseramento, della quale si sarebbe reso autore il Sig. Casucci.

Ulteriore elemento di contestazione è l'alloggiamento dei predetti minori presso il medesimo Convitto, sito in Poggibonsi, del quale è stato accertato il particolare stato di degrado tale da non garantire diritti minimi sanciti da Convenzioni Internazionali.

E) Infine, la Procura ha accertato a carico del predetto Casucci non solo una duplice collaborazione prestata in favore dell'US Poggibonsi Srl (pur non essendone tesserato) e dell'Empoli, ma anche che si sarebbe reso autore della falsificazione della firma del Sig. Volterrani e della sistemazione dei minori presso il predetto immobile.

Tali filoni di inchiesta e gli accertamenti che ne sono scaturiti consentono alla Procura di affermare la responsabilità dei deferiti a vario titolo, per la cui specificazione si rimanda alle conclusioni del deferimento.

I deferiti, di cui solo i Sigg.ri Volterrani in proprio e nell'interesse dell'US Poggibonsi Srl, Zerbini in proprio e nell'interesse dell'ACD Junior Camp Arezzo, Capasso e La Prova hanno fatto pervenire memorie difensive, invocano l'esenzione da qualsiasi tipo di responsabilità per i motivi che verranno disaminati nella trattazione di ogni singola posizione.

Alla riunione del 9.9.2009, l'US Poggibonsi Srl, il Sig. Mario Volterrani ed il Sig. Guerrera hanno proposto istanza di patteggiamento:

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Mario Volterrani, Nicola Guerrera e la Società US Poggibonsi Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS, e per quanto riguarda la posizione del Sig. Nicola Guerrera anche ai sensi dell'art. 24, CGS, (“pena base per il Sig. Mario Volterrani: inibizione per anni 2 diminuita ai sensi dell' art. 23, CGS, a mesi 16; pena base per la società US Poggibonsi Srl: ammenda di € 9.000,00 oltre a 7 punti di penalizzazione, diminuita ai sensi dell' art. 23, CGS, a € 6.000,00 oltre a 5 punti di penalizzazione, da scontare nella corrente stagione sportiva nel campionato di competenza – Campionato Nazionale Allievi; pena base per il Sig. Nicola Guerrera: squalifica per 3 giornate effettive, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a 1 giornata effettiva di squalifica”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, co. 1, CGS, quanto alla posizione del Sig. Nicola Guerrera, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta

corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 16 (sedici) al Sig. Mario Volterrani;
- ammenda di € 6.000,00 (seimila/00), oltre a 5 (cinque) punti di penalizzazione, alla società US Poggibonsi Srl, da scontare nella corrente stagione sportiva nel campionato di competenza – Campionato Nazionale Allievi;
- squalifica per 1 (una) gara ufficiale al Sig. Nicola Guerrera, nel campionato di competenza.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Nel prosieguo del dibattimento, le parti hanno illustrato le rispettive tesi e la Procura Federale, insistendo per l'accoglimento del deferimento, ha richiesto applicarsi le seguenti sanzioni:

1. Casucci Pierluigi – inibizione 2 anni;
2. Squarcialupi Giovanni – inibizione 4 mesi;
3. Triarico Angelo – inibizione 1 anno;
4. AS Olimpia Firenze ASD – ammenda di € 2.000,00;
5. Zerbini Umberto – inibizione 1 anno;
6. ACD Junior Camp Arezzo – ammenda di € 2.000,00;
7. Pristerà Andrea – squalifica 1 giornata;
8. Capasso Salvatore – squalifica 1 giornata;
9. La Prova Federico – 3 giornate.

I deferiti, invece, hanno insistito nella richiesta di proscioglimento.

Il deferimento è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato, evidenziando sin da subito che, vista l'ampiezza e la complessità della vicenda, sia per il numero di soggetti coinvolti sia per la pluralità di azioni compiute in un lasso di tempo esteso, alcune posizioni verranno trattate congiuntamente per la unicità dei fatti dai quali traggono origine.

La vicenda ha impulso da una serie di segnalazioni con le quali il SGS invitava la Procura Federale a verificare le condizioni di vita di alcuni minori che l'US Poggibonsi Srl e l'ACD Olimpia Firenze hanno richiesto di tesserare in deroga, indicando quale alloggio un immobile sito, per l'appunto, in Poggibonsi.

La vicenda, che risulta ancora all'attenzione dell'organo inquirente per ulteriori profili, ha assunto tinte più fosche nel momento in cui, a indagine in corso, si sono innestate le denunce del Sig. Casucci – che ha rivestito un ruolo di spicco unitamente ad altro soggetto entrato solo marginalmente nell'inchiesta, tale Sig. Improta – aventi ad oggetto soprattutto l'esistenza di vincoli tra Società appartenenti alla sfera professionistica e altre, apparentemente satelliti ma di rango inferiore, che avrebbero provveduto dapprima al tesseramento in proprio di giovani calciatori e al successivo trasferimento verso le prime, al fine di eludere la normativa in materia di premi di preparazione.

Tali vincoli, di per sé illeciti, risultavano aggravati dalla circostanza che gran parte dei minori di che trattasi, spostati in una ben specifica regione con procedure anagrafiche di dubbia regolarità, venivano “mantenuti” in particolare stato di degrado socio-sportivo per tutto il periodo del tesseramento, non solo in violazione dei diritti minimi sanciti da Convenzioni Internazionali ma anche di quelli che dovrebbero godere tutti i giovani che, a

prescindere dal dato normativo e formale, vengono strumentalizzati per esclusivo tornaconto di individui privi di scrupoli.

La circostanza, poi, che l'US Poggibonsi Srl ed il suo Presidente abbiano ritenuto opportuno uscire dal procedimento non esclude che il contegno tenuto e la relazione esistente dal Casucci possa costituire la chiave di lettura e il substrato di valutazione dei comportamenti dei soggetti rimasti.

#### ► ACD JUNIOR CAMP AREZZO FA – ZERBINI UMBERTO

La Procura contesta al Sig. Zerbini la violazione di cui agli artt. 1, co. 1, e 10, co. 2, e degli artt. 40, co. 3, NOIF, nonché dell'art. 1, co. 1, CGS in relazione all'art. 91, co. 1, NOIF, al Sig. La Prova per la violazione dell'art. 1, co. 1, CGS in relazione all'art. 40, co. 3, NOIF e, conseguentemente, all'ACD Junior Camp Arezzo FA, per responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente e al calciatore.

I deferiti invocano la nullità dell'atto di deferimento e degli atti conseguenti nonché la insussistenza del fatto per l'errata indicazione del presupposto storico. Sostengono difatti che sarebbe stata effettuata una richiesta di tesseramento ordinaria e non in deroga, tale, pertanto, da una parte, da non determinare la violazione dell'art. 40, co. 3, NOIF, dall'altra, invece, la violazione del diritto di difesa.

Tali eccezioni determinerebbero la esenzione da qualsiasi responsabilità in ordine a tutti gli addebiti.

Precisano inoltre i deferiti di non aver posto in essere alcun contegno né doloso né colposo: difatti il CRT avrebbe dapprima autorizzato il tesseramento salvo poi revocarlo, e allo stesso, pertanto, deve essere addebitata, in via esclusiva, l'irregolarità denunciata.

Le difese, per quanto suggestive, non possono essere ritenute valide.

Sebbene dagli atti risulti, effettivamente, la natura ordinaria della richiesta di tesseramento, tale imprecisione non rende inefficace il deferimento sia perché con lo stesso è contestata la più generale violazione dell'art. 1, CGS, che racchiude un ampio ventaglio di comportamenti aventi natura sleale, improba e scorretta, sia perché, nel caso specifico, anche la richiesta di tesseramento ordinario è comunque frutto di irregolarità parificabile, sostanzialmente, alla richiesta di tesseramento in deroga. Pertanto, quand'anche il comportamento imputabile ai deferiti dovesse essere coperto da un velo di buona fede, questa comunque non può assurgere a scriminante assoluta in quanto proprio la vasta esperienza in campo di formazione giovanile della quale gli stessi si fregiano in sede di indagini avrebbe dovuto impedire un comportamento del genere.

La circostanza poi che l'autorizzazione sia stata rilasciata dal competente organo federale non fornisce legittimità a un comportamento che doveva comunque essere ispirato al rispetto delle regole e alla diligenza che invero sono state violate.

#### ► AS OLIMPIA FIRENZE ASD – TRIARICO

La Procura contesta al Sig. Triarico la violazione di cui agli artt. 1, co. 1, e 10, co. 2, e degli artt. 40, co. 3, NOIF, nonché dell'art. 1, co. 1, CGS in relazione all'art. 91, co. 1, NOIF, al Sig. Pristerà per la violazione dell'art. 1, co. 1, CGS in relazione all'art. 40, co. 3, NOIF e, conseguentemente, all'AS Olimpia Firenze ASD, per responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente e al calciatore.

Il deferimento individua esattamente la responsabilità del Sig. Triarico per le violazioni allo stesso ascritte, consistite nel reiterato tentativo di tesseramento del minore Pristerà anche

attraverso l'effettuazione di appositi cambi di residenza, ma comunque in assenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa federale.

Le dichiarazioni rese dal Sig. Triarico in sede di indagini ne confermano ulteriormente la responsabilità, tenuto conto che il deferito assume di ignorare la normativa federale di riferimento e di non occuparsi delle questioni legate ai giovani tesserati, apparentemente delegate a soggetti (tali Antonio Improta e Lidia Loreto) pressoché sconosciuti (con il primo avrebbe avuto un solo incontro nel quale lo stesso avrebbe designato la seconda quale responsabile del settore, addirittura mai vista ma contattata un'unica volta per telefono).

Già di per sé tali dichiarazioni costituiscono l'ulteriore prova della violazione dell'obbligo di garanzia specificamente imposto ai Presidenti che, in base alla vigente normativa federale, assumono in proprio un dovere simile a quello parentale e che risulta maggiormente violato alla luce delle accertate condizioni di vita del giovane.

#### ► SQUARCIALUPI GIOVANNI

La Procura ha accertato che il Sig. Squarcialupi, all'epoca dei fatti, è stato il Dirigente accompagnatore che ha sottoscritto le distinte relative alle gare nelle quali è stato impiegato il calciatore La Prova, ceduto in prestito dall'ACD Junior Camp Arezzo (del quale attualmente lo Squarcialupi è Consigliere).

Poiché il tesseramento del calciatore era originariamente viziato, tanto da determinarne la successiva revoca, deve essere considerato irregolare l'utilizzo nelle gare ufficiali individuate nel deferimento per cui sorge, altresì, la responsabilità di detto dirigente, il quale non si può esimere dal verificare la posizione dei tesserati che partecipano alle competizioni.

#### ► CASUCCI PIERLUIGI

La Procura contesta al Sig. Casucci (capo A) la violazione di cui agli artt. 1, co. 1, e 10, co. 2, e degli artt. 40, co. 3, NOIF, anche ai sensi dell'art. 1, co. 5, CGS, (capo B) la violazione di cui agli artt. 10, co. 1, CGS, (capo C) la violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS nonché infine (capo D) la violazione dell'art. 1, co. 1, CGS in relazione all'art. 91, co. 1, NOIF.

Ritenuta pacificamente acquisita la prova della falsificazione delle firme e dell'alloggiamento dei minori presso una struttura della quale è stata accertata l'inidoneità a garantire i minimi diritti degli stessi sanciti da Convenzioni internazionali, il Casucci dovrà essere ritenuto altresì responsabile per aver concorso nella violazione commessa del Sig. Volterrani, integrante il precetto di cui all'art. 10, co. 1, CGS. Risulta difatti priva di contestazione e comunque ammessa la circostanza che il consulente deferito non fosse autorizzato ai sensi delle norme federali.

#### ► TRIARICO – CASUCCI

I deferiti devono essere ritenuti responsabili per aver omesso ogni cautela, controllo e vigilanza circa la effettiva sistemazione logistica dei giovani calciatori e l'andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi.

Mentre il Casucci è reo confesso, ed il Sig. Volterrani ha richiesto applicarsi la pena su richiesta, al Sig. Triarico deve almeno essere contestata una colpa gravissima non essendo plausibile che lo stessi, disinteressandosi totalmente del settore giovanile, creda di potersi deresponsabilizzare totalmente così da rimanere esente da contestazioni.

#### ► PRISTERÁ – LA PROVA – CAPASSO

I deferiti, dei quali i soli Sigg.ri La Prova e Capasso hanno fatto pervenire memorie difensive, devono essere ritenuti responsabili per la sottoscrizione di richieste di tesseramento irregolari e in particolare il La Prova anche per la partecipazione a gare ufficiali, sebbene non ne avesse titolo.

► AS OLIMPIA FIRENZE ASD – ACD JUNIOR CAMP AREZZO FA

Gli addebiti ascritti ai deferiti e la modalità di attuazione degli illeciti sono fonte di responsabilità diretta e oggettiva delle Società.

Tenuto conto della entità dei comportamenti appaiono eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Casucci Pierluigi la sanzione della inibizione per anni 2 (due), al Sig. Squarzialupi Giovanni la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro), al Sig. Triarico Angelo la sanzione della inibizione per anni 1 (uno), all'AS Olimpia Firenze ASD la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00), al Sig. Zerbini Umberto la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), all'ACD Junior Camp Arezzo la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00), al Sig. Pristerà Andrea la sanzione della squalifica per 1 (una) gara ufficiale (una), al Sig. Capasso Salvatore la sanzione della squalifica per 1 (una) gara ufficiale e al Sig. La Prova Federico la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare ufficiali.

**(12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIMONE CACIAGLI (calciatore attualmente svincolato), MAURIZIO ACCATTINI (Presidente della Soc. US Pontedera 1912 Srl) E DELLA SOCIETA' US PONTERA 1912 Srl (nota n. 344/1020pf08-09/AA/ac del 13.7.2009).**

**Il deferimento.**

Con provvedimento del 13.7.2009 n. 344/1020 pf 08 09 AA/ac il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

- il Sig. Caciagli Simone ed il Sig. Accattini Maurizio, rispettivamente calciatore e Presidente della Società U.S. Pontedera 1912 Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, co. 1, e 10, co. 2, CGS, ed all'art. 114, co. 1, delle NOIF, nonché
- la Società US Pontedera 1912 Srl, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, CGS, delle violazioni ascritte al proprio presidente e dei soggetti che comunque avevano svolto attività nel suo interesse.

Nell'atto di deferimento veniva evidenziato che in data 31.12.2008 il calciatore Caciagli Simone aveva provveduto sia a risolvere il contratto che lo legava, quale calciatore professionista, alla società di Lega Pro AS Melfi Srl, sia a inviare nuova richiesta di tesseramento, sottoscritta anche dal Sig. Accattini Maurizio, con la società US Pontedera 1912 Srl con la qualifica di dilettante, sebbene avesse disputato l'ultima gara da professionista con la società AS Melfi Srl in data 21.12.2008.

Da quanto sopra, risultava evidente che gli incolpati avevano violato il termine previsto dall'art. 114, co. 1, delle NOIF in materia di tesseramento, come dilettante, di un calciatore già professionista e di tale violazione veniva chiamata a rispondere la medesima società US Pontedera 1912 Srl a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati non facevano pervenire memorie difensive.

Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 2 per il Sig. Accattini Maurizio, della squalifica per 3 giornate per il calciatore Caciagli Simone e dell'ammenda di € 1.000 per la Società.

### **I motivi della decisione.**

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene provata la responsabilità dei deferiti in ordine alla violazione contestata.

A tal proposito si osserva che l'art. 114, co. 1, delle NOIF dispone che *“un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista”*.

Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che il calciatore Caciagli Simone, sebbene avesse disputato in data 21.12.2008 la sua ultima gara quale calciatore professionista nelle fila della società A.S. Melfi Srl, in data 31.12.2008 aveva sottoscritto, unitamente al Presidente Accattini Maurizio, e inviato una nuova richiesta di tesseramento con la società US Pontedera 1912 Srl, con ciò violando il termine previsto dal citato art. 114, co. 1, delle NOIF.

In forza di quanto sopra, il comportamento posto in essere dagli odierni incolpati integra senza ombra di dubbio alcuno la violazione contestata e pertanto deve affermarsi la loro responsabilità, nonché quella della società US Pontedera 1912 Srl ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, CGS.

Sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo

### **Il dispositivo.**

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e delibera di infliggere al Sig. Accattini Maurizio la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno), al Sig. Caciagli Simone la sanzione della squalifica per 1 (una) gara ufficiale e alla società US Pontedera 1912 Srl la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento).

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 9 settembre 2009**

IL SEGRETARIO FEDERALE  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete